

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 6/2018****del 9 febbraio 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/2042]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pinaluba SA) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1907 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 267 del 18.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 269 del 19.10.2017, pag. 22.

⁽³⁾ GUL 269 del 19.10.2017, pag. 27.

⁽⁴⁾ GUL 269 del 19.10.2017, pag. 30.

⁽⁵⁾ GUL 269 del 19.10.2017, pag. 33.

⁽⁶⁾ GUL 269 del 19.10.2017, pag. 36.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione, del 19 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova, che abroga i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽⁷⁾.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 abroga il regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zzf (Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"— **32017 R 1896**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017 (GU L 267 del 18.10.2017, pag. 1)."

2. Dopo il punto 223 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"224. **32017 R 1896**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (GU L 267 del 18.10.2017, pag. 1).

225. **32017 R 1903**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22).

226. **32017 R 1904**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 27).

⁽⁷⁾ GU L 271 del 20.10.2017, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU L 281 del 22.10.2003, pag. 13.

227. **32017 R 1905**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 30).
228. **32017 R 1906**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 296 del 19.10.2017, pag. 33).
229. **32017 R 1907**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1907 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini (GU L 296 del 19.10.2017, pag. 36).
230. **32017 R 1914**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione, del 19 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova, che abroga i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 281 del 20.10.2017, pag. 1)."
3. I testi dei punti 1ze (Regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione) e 1zr (Regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1896, (UE) 2017/1903, (UE) 2017/1904, (UE) 2017/1905, (UE) 2017/1906, (UE) 2017/1907 e (UE) 2017/1914 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.